

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 3151

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri**

(ANDREOTTI)

**e dal Ministro di Grazia e Giustizia**

(MARTELLI)

**di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(CIRINO POMICINO)

**e col Ministro del Tesoro**

(CARLI)

*(V. Stampato Camera n. 6107)*

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 9 gennaio 1992*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il  
10 gennaio 1992*

---

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  
18 novembre 1991, n. 365, recante interventi urgenti per il  
sistema informativo e per le strutture, le attrezzature ed i  
servizi dell'Amministrazione della giustizia**

---

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il decreto-legge 18 novembre 1991, n. 365, recante interventi urgenti per il sistema informativo e per le strutture, le attrezzature ed i servizi dell'Amministrazione della giustizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 298.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  
AL DECRETO-LEGGE 18 NOVEMBRE 1991, N. 365*All'articolo 2:**il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. Per attuare le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, e per effettuare una analisi organizzativa del lavoro giudiziario penale ai fini del relativo monitoraggio, nonché per una valutazione tecnico-funzionale degli interventi in materia di edilizia giudiziaria, il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato ad avvalersi anche di figure professionali esterne all'amministrazione da assumere a contratto da parte del Consiglio nazionale delle ricerche ai sensi dell'articolo 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, come modificato dall'articolo 34-bis del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1976, n. 730, e dell'articolo 23 dell'accordo reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1991, di lire 1.000 milioni per l'anno 1992 e di lire 1.000 milioni per l'anno 1993».

*All'articolo 8:**dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

«1-bis. Le somme di cui al comma 1, lettera a), stanziata per l'anno 1991 e non impegnata alla chiusura dell'esercizio, possono essere utilizzate, per gli stessi fini, in quello successivo».

*Decreto-legge 18 novembre 1991, n. 365, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 1991.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

**Interventi urgenti per il sistema informativo e per le strutture, le attrezzature ed i servizi dell'Amministrazione della giustizia**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di definire la realizzazione del sistema informativo, nonché il programma di adeguamento delle attrezzature, delle strutture e dei servizi dell'Amministrazione della giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 novembre 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Al fine di realizzare le strutture necessarie per le aumentate esigenze dei servizi giudiziario e penitenziario, nel settore penale e nel settore civile, e al fine di attuare gli interventi previsti dal decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 401, è autorizzata l'ulteriore spesa complessiva di lire 252.000 milioni, da ripartire secondo le disposizioni del presente decreto.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Interventi urgenti per il sistema informativo e per le strutture,  
le attrezzature ed i servizi dell'Amministrazione della giustizia**

Articolo 1.

*Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

#### Articolo 2.

1. Per il potenziamento ed il completamento del sistema informativo per la conservazione e documentazione degli atti mediante sistemi di riproduzione, per la videoregistrazione e per i contratti concernenti la gestione dei relativi servizi, è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa di lire 120.000 milioni.

2. Per attuare le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, e per effettuare una analisi organizzativa del lavoro giudiziario penale ai fini del relativo monitoraggio, nonché per una valutazione tecnico-funzionale degli interventi in materia di edilizia giudiziaria, il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato ad avvalersi anche di figure professionali esterne all'amministrazione da assumere a contratto da parte del Consiglio nazionale delle ricerche ai sensi dell'articolo 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1991, di lire 1.000 milioni per l'anno 1992 e di lire 1.000 milioni per l'anno 1993.

#### Articolo 3.

1. Per ristrutturazioni, ampliamenti e restauro degli edifici e loro pertinenze, di proprietà dello Stato, destinati ad uffici giudiziari e penitenziari o all'amministrazione centrale, per acquisti ed eventuali ristrutturazioni, per ampliamenti e restauri di altri edifici con identica destinazione, nonché per contributi ai comuni e per oneri necessari concernenti la gestione e la manutenzione di tali immobili, è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa di lire 35.000 milioni con le modalità di cui all'articolo 2 del decreto-legge 26 marzo 1990, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 1990, n. 124.

#### Articolo 4.

1. Per l'acquisizione di beni, attrezzature, servizi e impianti di sicurezza, da destinarsi agli uffici giudiziari, anche minorili, all'amministrazione centrale ed a quella penitenziaria, nonché per la relativa manutenzione e gestione, è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa di lire 85.800 milioni.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

## Articolo 2.

### 1. *Identico.*

2. Per attuare le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, e per effettuare una analisi organizzativa del lavoro giudiziario penale ai fini del relativo monitoraggio, nonché per una valutazione tecnico-funzionale degli interventi in materia di edilizia giudiziaria, il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato ad avvalersi anche di figure professionali esterne all'amministrazione da assumere a contratto da parte del Consiglio nazionale delle ricerche ai sensi dell'articolo 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, come modificato dall'articolo 34-*bis* del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1976, n. 730, e dell'articolo 23 dell'accordo reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1991, di lire 1.000 milioni per l'anno 1992 e di lire 1.000 milioni per l'anno 1993.

## Articolo 3.

*Identico.*

## Articolo 4.

*Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

#### Articolo 5.

1. Per l'organizzazione e gestione di corsi di formazione, di aggiornamento e di specializzazione del personale giudiziario e penitenziario è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa di lire 7.000 milioni.

#### Articolo 6.

1. Ai contratti stipulati dal Ministero di grazia e giustizia si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 401.

#### Articolo 7.

1. Al fine di provvedere agli oneri conseguenti ai trasferimenti del personale amministrativo del ruolo giudiziario, necessari alla copertura dei posti vacanti in sedi particolarmente interessate da fenomeni di criminalità organizzata, è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa di lire 2.000 milioni.

#### Articolo 8.

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato complessivamente in lire 252.000 milioni, si provvede:

a) quanto a lire 129.200 milioni, per l'anno 1991, e quanto a lire 1.000 milioni, per ciascuno degli anni 1992 e 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento «Interventi vari in favore della giustizia»;

b) quanto a lire 120.800 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari in favore della giustizia».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 5.

*Identico.*

Articolo 6.

*Identico.*

Articolo 7.

*Identico.*

Articolo 8.

1. *Identico.*

1-bis. Le somme di cui al comma 1, lettera a), stanziata per l'anno 1991 e non impegnate alla chiusura dell'esercizio, possono essere utilizzate, per gli stessi fini, in quello successivo.

2. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

#### Articolo 9.

1. Restano fermi gli stanziamenti, le relative destinazioni e quant'altro previsto dal decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 401, nonché gli stanziamenti, le relative destinazioni e quant'altro previsto dal decreto-legge 26 marzo 1990, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 1990, n. 124.

2. Le somme stanziare per gli anni 1990 e 1991 ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera i), della legge 26 giugno 1990, n. 162, non impegnate alla chiusura dell'esercizio 1991, possono esserlo, per gli stessi fini, nell'anno 1992.

#### Articolo 10.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1991.

COSSIGA

ANDREOTTI - MARTELLI - CIRINO POMI-  
CINO - CARLI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 9.

*Identico.*